

Linee guida per la presentazione delle domande di cui al **secondo** alinea del punto 1. dell'Art. 3 dello Statuto:

“istruzione e promozione della cultura e dell'arte mediante l'istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di borse di studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”

Premessa

Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire alle persone fisiche indicazioni utili in relazione all' inoltrare di una domanda di sostegno ai sensi del secondo alinea del punto 1 dell'Art. 3 dello Statuto della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus¹ (di seguito "Fondazione").

La Fondazione valuta infatti domande di contributo, come in seguito meglio specificato, inoltrate da persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari purché finalizzate al diritto allo studio o ad interventi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo.

Condizione di svantaggio: *Per la determinazione della condizione di svantaggio si fa riferimento alla definizione fornita dal Ministero delle Finanze con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 (all.1) in base alla quale "la valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale".*

1. Plafond e contributi

La Fondazione, in adempimento alle previsioni dello Statuto, può erogare, al di fuori di specifici bandi emanati in collaborazione con le Università Statali, contributi nei limiti del **plafond annuo di € 80.000** stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi una tantum di norma non eccedono singolarmente l'importo di € 3.000,00, salva la possibilità per la Fondazione, di aumentare eccezionalmente detto importo, per situazioni di particolare gravità, fino ad un massimo di € 5.000,00.

2. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento della Fondazione:

- studenti dal terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado e delle scuole di istruzione e formazione professionale;
- studenti con meno di 35 anni, regolarmente iscritti ad Università Statali italiane o a Istituzioni Statali Afam, dal primo anno di corso al 2° anno fuori corso nonché studenti con meno di 35 anni regolarmente iscritti a Istituti Tecnici Superiori;
- diplomati o laureati in attesa di stabile occupazione iscritti a corsi di formazione lavoro che si rendano necessari per particolari situazioni di disagio psico-fisico.

3. Requisiti

Per poter accedere ai contributi occorre:

- essere residenti nel territorio italiano o possedere un regolare permesso di soggiorno;
- trovarsi in una comprovata condizione di svantaggio e possedere un indicatore della Situazione Economica Equivalente riferito al nucleo familiare inferiore o uguale a € 15.000,00.
- non aver già richiesto o ricevuto, per il medesimo anno scolastico, accademico o percorso formativo, contributi e sussidi da parte di altri Enti, pubblici e/o privati;
- non aver già partecipato, nei due anni accademici precedenti rispetto a quello della domanda, ad uno specifico Bando per "Borse di studio per studenti in

¹ La denominazione "Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus" viene sostituita dalla denominazione "Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico" a decorrere dall'iscrizione al RUNTS, una volta verificatasi la condizione ex art. 104, comma 2 d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

comprovate situazioni di disagio" promosso dalla Fondazione in collaborazione con l'Ateneo presso il quale lo studente risulta regolarmente iscritto.

4. Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata mediante compilazione del modulo appositamente predisposto dalla Fondazione ed inoltrata nel rispetto delle modalità tempo per tempo indicate sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "**Come richiedere un contributo**" alla pagina "**Modalità di inoltro della domanda**".

Al modulo devono essere allegati i documenti espressamente richiesti, tra cui l'attestazione ISEE e il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) firmato dal richiedente e da tutti i componenti il nucleo familiare cui i dati si riferiscono (per i minori la firma deve essere apposta dal genitore o dal tutore).

5. Domande non valutabili

Non saranno valutate nel merito le domande:

- inoltrate con modalità diverse da quelle previste al precedente punto 4
- incomplete e/o prive degli allegati obbligatori richiesti
- presentate da studenti iscritti ad Atenei presso i quali sono attivi o in corso di attivazione per il medesimo anno accademico specifici bandi per borse di studio a favore di studenti in comprovate situazioni di disagio

Tali domande non saranno prese in carico dalla Fondazione e verranno conseguentemente restituite al richiedente per posta elettronica con la dicitura: "*non conforme alle linee guida della Fondazione*".

6. Valutazione delle domande

La Fondazione è una persona giuridica privata ed elargisce i propri contributi a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, unico organo dotato di poteri di delibera. Nelle proprie valutazioni il predetto organo, ferma la discrezionalità che gli compete, terrà conto dei seguenti fattori:

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- gravità del disagio o dei disagi effettivamente documentati;
- composizione del nucleo familiare;
- entità delle spese di studio/formazione ovvero delle spese connesse allo stato di svantaggio fisico, psichico, sociale, economico del richiedente o dei componenti il nucleo familiare;

Le situazioni di disagio e le tipologie di spesa che l'interessato rappresenta nel modulo di domanda, per essere valutate devono essere necessariamente corredate da specifica documentazione che ne comprovi l'esistenza e l'entità. L'autocertificazione a tali fini non è ritenuta documentazione idonea.

7. Comunicazione esito della valutazione

La Fondazione darà riscontro alle sole domande accolte inoltrando all'interessato per posta raccomandata o posta elettronica una lettera a firma del Presidente che riporta la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Le domande che non riceveranno alcuna comunicazione entro i quattro mesi successivi alla data di inoltro saranno da considerarsi non accolte.